

SISTEMA TARIFFARIO PER *CORPORATE ACTIONS*
(adeguato a seguito D. Lgs. 27/2010 e Provvedimento Post Trading)

Premessa

Si ritiene necessario adeguare il sistema di determinazione dei corrispettivi dovuti dagli emittenti per i servizi resi dagli intermediari, per tener conto dei diversi termini scaturenti dall'art. 83-sexies del TUF, per le comunicazioni assembleari, e dal nuovo regolamento Banca d'Italia/Consob sulla gestione accentrata (Provvedimento Post Trading), per le altre segnalazioni ai sensi dell'art. 83-novies e 83-duodecies del TUF.

Si riportano di seguito i corrispettivi proposti per le principali tipologie di *corporate actions* e si conferma che non deve essere esclusa la possibilità che singoli soggetti interessati concordino l'applicazione di correttivi o di diversi corrispettivi più congeniali al caso, per evitare anomalie in confronto ai servizi prestati. In concreto, per specifiche operazioni, quali operazioni composite o non standardizzabili, o per emittenti e intermediari che si trovano in particolari situazioni - quali un'alta concentrazione di titoli depositati presso un unico intermediario, operazioni rilevanti per ammontare o ripetute nell'arco di un esercizio o che coinvolgono un larghissimo numero di azionisti - l'emittente potrà concordare con gli intermediari interessati l'applicazione di diversi criteri di determinazione dei corrispettivi o di un corrispettivo forfetario massimo.

I nuovi corrispettivi sono applicabili non appena disponibile l'adeguamento alle nuove modalità di calcolo del servizio fornito da Monte Titoli per la determinazione degli importi da riconoscere agli Intermediari. Salvo diversi accordi, i corrispettivi sono accreditati agli Intermediari Partecipanti ai quali compete di riconoscere all'Ultimo Intermediario o agli intermediari esteri la quota eventualmente loro spettante.

1. - Comunicazioni assembleari

Per ogni nominativo legittimato all'esercizio del diritto di voto comunicato all'emittente con FIS per via telematica (MT-X, KCA, PEC) entro l'inizio dei lavori assembleari da ciascun Intermediario Partecipante:

Fino a 100 nominativi	€ 8
da 101 a 400 nominativi	€ 7
da 401 a 800 nominativi	€ 6
oltre 800 nominativi	€ 5

Sono escluse dal conteggio le comunicazioni annullate.

Le comunicazioni effettuate oltre il termine di cui all'art. 83-sexies, comma 4, sono comunque calcolate e dovute all'Intermediario Partecipante tranne quando la richiesta di legittimazione all'Ultimo Intermediario sia pervenuta entro il termine da questi stabilito ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Provvedimento Post Trading.

2. - Pagamento dividendo

Per ogni percettore segnalato entro giorni di mercato aperto ¹ :	3	20	30
con FIS per via telematica (MT-X, KCA) ²	€	€	€
prime 3.000 segnalazioni, cadauna	2,90	2,80	2,20
da 3.001 a 15.000	2,60	2,40	1,90
da 15.001 a 75.000	2,10	1,85	1,40
oltre 75.000	1,90	1,50	1,20
con FIS su supporto informatico	1,50	1,20	1,00

Per le operazioni con più di 400.000 segnalazioni, al primo scaglione si applicano le tariffe del secondo (le tariffe previste per gli scaglioni successivi rimangono inalterate).

Si applica il corrispettivo minimo di cui al punto 4.

Nulla è dovuto ai Partecipanti per eventuali comunicazioni in forma cartacea, fatto salvo quando tale tipologia di comunicazione avvenga su esplicita richiesta dell'emittente stesso. In questo caso gli ammontari dovuti sono quelli massimi previsti per ciascuna tipologia di comunicazione aumentati del 50%

3. - Operazioni sul capitale e altre *corporate action*

Operazioni che comportano la segnalazione a seguito di sottoscrizione o assegnazione di strumenti finanziari nominativi o al portatore, ovvero di conversione in altri strumenti finanziari, dell'utilizzo di warrant, del concambio di azioni per fusione o scissione.

Non viene al momento inclusa l'identificazione degli azionisti a richiesta dell'emittente ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF, in attesa di poter meglio definire la frequenza di tale evento e l'effettivo impegno scaturente dalle relative segnalazioni.

3.1. - In caso di **operazioni facoltative** (per la cui attuazione l'intermediario deve richiedere istruzioni ai propri clienti titolari degli strumenti finanziari, compreso l'esercizio di warrant alla loro scadenza), per ogni sottoscrittore/assegnatario segnalato:

entro giorni di mercato aperto ³ :	3	20	30
con FIS per via telematica (MT-X, KCA)	€	€	€
prime 3.000 segnalazioni, cadauna	12	10	7
da 3.001 a 15.000	11	9	6
da 15.001 a 75.000	10	8	5
oltre 75.000	9	7	4
con FIS su supporto informatico	7	5	2

Per le operazioni con più di 200.000 segnalazioni effettive, al primo scaglione si applicano le tariffe del secondo.

Si applica il corrispettivo minimo di cui al punto 4.

¹ I giorni sono computati a partire dal giorno di pagamento. Per le segnalazioni che l'intermediario italiano riceve da intermediari esteri si applicano le tariffe del termine di 30 giorni fino a 50 giorni.

² Il conteggio delle segnalazioni per scaglione è effettuato per ogni conto liquidatore aperto da ciascun intermediario partecipante.

³ I giorni sono computati a partire dal giorno di accredito dei titoli rivenienti dall'operazione. Per le segnalazioni che l'intermediario italiano riceve da intermediari esteri si applicano le tariffe del termine di 30 giorni fino a 50 giorni.

Nulla è dovuto ai Partecipanti per eventuali comunicazioni in forma cartacea, fatto salvo quando tale tipologia di comunicazione avvenga su esplicita richiesta dell'emittente stesso. In questo caso gli ammontari dovuti sono quelli massimi previsti per ciascuna tipologia di comunicazione aumentati del 50%

3.2. - In caso di **operazioni obbligatorie** (l'intermediario agisce di iniziativa senza richiedere istruzioni ai titolari degli strumenti finanziari, compreso l'esercizio di warrant in via continuativa), per ogni sottoscrittore/assegnatario segnalato:

entro giorni di mercato aperto ⁴ :	3	20	30
con FIS per via telematica (MT-X, KCA)	€	€	€
prime 3.000 segnalazioni, cadauna	2,90	2,80	2,20
da 3.001 a 15.000	2,60	2,40	1,90
da 15.001 a 75.000	2,10	1,85	1,40
oltre 75.000	1,90	1,50	1,20
con FIS su supporto informatico	1,50	1,20	1,00

Per le operazioni con più di 400.000 segnalazioni, al primo scaglione si applicano le tariffe del secondo.

Si applica il corrispettivo minimo di cui al punto 4.

Nulla è dovuto ai Partecipanti per eventuali comunicazioni in forma cartacea, fatto salvo quando tale tipologia di comunicazione avvenga su esplicita richiesta dell'emittente stesso. In questo caso gli ammontari dovuti sono quelli massimi previsti per ciascuna tipologia di comunicazione aumentati del 50%

4. - Corrispettivo minimo

A fronte di segnalazioni con FIS messi a disposizione degli emittenti per via telematica (MT-X, KCA) o su supporto informatico viene riconosciuto a ciascun intermediario, per ciascuna operazione avente a oggetto uno strumento finanziario, un corrispettivo minimo che sostituisce, se di importo maggiore, qualsiasi altro corrispettivo determinato in base alle tariffe di cui ai precedenti punti 2, 3.1 e 3.2. Tale corrispettivo minimo è determinato in via forfetaria applicando un'aliquota percentuale all'ammontare identificativo dell'operazione e pertanto:

- all'importo del dividendo corrisposto, compresi gli strumenti finanziari al portatore, in caso di pagamento dividendo, anche in natura;
- all'importo delle sottoscrizioni raccolte, comprese quelle raccolte a fronte di strumenti finanziari al portatore, in caso di emissioni a pagamento;
- all'importo del valore nominale degli strumenti finanziari emessi, in caso di operazioni che non comportano raccolta o erogazione di fondi.

La misura del corrispettivo minimo è pari allo 0,055% per il pagamento di dividendo su titoli nominativi (riducibile allo 0,035% per operazioni di importo superiore a 250 milioni di euro) e allo 0,01% per i titoli al portatore e per le operazioni sul capitale. Il totale risultante viene corrisposto se maggiore del corrispettivo calcolato in base alle tariffe unitarie valide per il termine di 20 giorni di mercato aperto, sempre che tutte le segnalazioni siano pervenute entro tale termine oppure entro 50 giorni di mercato aperto per le segnalazioni pervenute da depositari esteri.

⁴ I giorni sono computati a partire dal giorno di accredito dei titoli riventi dall'operazione. Per le segnalazioni che l'intermediario italiano riceve da intermediari esteri si applicano le tariffe del termine di 30 giorni fino a 50 giorni.